



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

Oggetto: SENTENZA TRIBUNALE DI TARANTO N 1503/2015 RELATIVA AL GIUDIZIO N7435/2010 - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE ESITI VERBALE D'INTENTI DEL 15 GIUGNO 2023 - AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE.

Relaziona il Sindaco sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.l. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Premesso che:

- Con scrittura privata del 27 maggio 1975, sottoscritta tra le sigg.re Liuzzi Maria Giuseppa, Calella Maria Rosaria, i sigg.ri Massafra Pietro e Recchia Giuseppe ed il Comune di Martina Franca, le sigg.re Liuzzi e Calella si impegnavano a cedere, in favore del Comune, i seguenti immobili:
 - *“Fabbricato urbano riportato nel catasto terreni al foglio 110, p.lla 100, are 14,59 e N.C.E.U. al foglio 110 b.100/1 p.t. categ.A/6 classe 1[^], vani 2 R.C. Lire 292 foglio 110 p. 100/2 p.t. categ.A/6 classe 1[^] vani 5, R.C. Lire 730 – foglio 110 p. 100/3 p.t. categ. A/7 classe 1[^] R.C. Lire 1.295 e foglio 110 p. 100/4 p.t. categ.A/6”* fabbricato così come descritto *“con il primo piano non accatastato e l’ampliamento a piano terreno di recente costruzione, le adiacenze costituite dalla p.lla 98 del foglio 110 e dall’area recintata con ringhiera in ferro da modificare per realizzare la strada di PRG in proseguimento del viale di accesso dal piazzale S. Michele”;*
 - *la particella 97 del foglio 110 destinato a verde pubblico;*
 - *la particella 101/b del foglio 110 estesa are 1.65 ricadente nella strada di piano regolatore sopra citato”;*mentre il Comune si impegnavo *“quale corrispettivo della cessione a rinunciare alla riscossione del contributo sulle opere di urbanizzazione secondaria ...su tutti i fabbricati che i sigg.ri Massafra, Recchia, Calella e Liuzzi potranno realizzare su tutti i suoli descritti in premessa...”*.
- la sig.ra Liuzzi Maria Giuseppa, nell’anno 1994, adiva il Tribunale di Taranto per sentire dichiarare l’inefficacia della scrittura privata del maggio 1975: il giudizio si concludeva con sentenza n° 2187/2005, impugnata dalla sig.ra Liuzzi dinanzi alla Corte di Appello di Taranto, che, rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti della sig.ra Calella, ne dichiarava la nullità, rinviando al Giudice di prime cure, dinanzi al quale la sig.ra Liuzzi riassumeva il giudizio (n° 7435/2010 RG);
- Con sentenza n° 1503/2015, il Tribunale di Taranto, pronunciandosi nel giudizio n°7435/2010 R.G. ha definitivamente accertato e dichiarato che la scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 27 maggio 1975 è *“negoziio preliminare avente efficacia meramente obbligatoria e non immediatamente produttiva di effetti reali traslativi...”* e *“che*

la deliberazione n. 315 emessa il 12 novembre 1975 dal Comune di Martina Franca ...non è idonea a produrre effetti reali traslativi“.

Dato atto che in virtù della suddetta pronuncia, essendo insorte contestazioni sulle modalità di esecuzione della sentenza Tribunale Taranto n° 1503/2015, le parti hanno avviato laboriose trattative al fine di evitare l'ennesimo ricorso alla Magistratura, che avrebbe, di fatto, inibito la possibilità di definire, in tempi ragionevoli, l'annosa vicenda;

Valutato che l'acquisizione delle citate aree consentirebbe anche una migliore distribuzione dei flussi veicolari migliorando la mobilità cittadina e la sicurezza del tessuto viario oggi in gran parte di proprietà privata;

Tenuto conto che dal confronto avviato con le parti è emerso che:

- I Sigg. Massafra Pietro e Liuzzi Maria Giuseppa hanno versato somme a titolo di oneri di urbanizzazione relativi a titoli edificatori rilasciati sulle aree di cui alla scrittura privata dell'anno 1975;
- il Comune di Martina Franca ha utilizzato ed utilizza il fabbricato riportato nel catasto terreni al foglio 110, p.lla 100, e N.C.E.U. al foglio 110 p.lle100/1, 100/2,100/3 e 100/4 (fabbricato concesso anche in locazione a terzi), l'area di cui al foglio 110 p.lla 97 (ove ha realizzato un manufatto) nonché tutte le aree destinate a strade (immobili tutti riportati nella scrittura privata del 27 maggio 1975);

Visto e richiamato il “verbale di intenti” (allegato sub lettera A, quale parte sostanziale del presente provvedimento) sottoscritto in data 15 giugno 2023 tra il Comune di Martina Franca nelle persone del Segretario Generale e del Dirigente del settore III con l'assistenza dell'Avvocatura civica e i sigg.ri Recchia Carmela e Recchia Nicola, in qualità di eredi ed aventi causa della sig.ra Liuzzi Maria Giuseppa, i sigg.ri Massafra Giuseppe e Massafra Michele, in qualità di eredi ed aventi causa della sig.ra Calella Maria Rosaria contenente le condizioni per risolvere, in via transattiva, la vicenda;

Ritenuto che le condizioni indicate nel citato “verbale di intenti” di cui all'allegato A) (che, per dichiarata volontà delle parti, avrà valore sino al 31 luglio 2023) consentono all'Amministrazione Comunale di acquisire la proprietà degli immobili e delle aree di che trattasi e, quindi, di procedere – previa acquisizione di idoneo finanziamento pubblico – alla sistemazione e riqualificazione dell'area ubicata nel pieno centro della Città, che, peraltro, rappresenta importante affaccio sulla Valle d'Itria, riconoscendo, nel contempo, alle controparti (che andranno tenute indenni da qualsivoglia pendenza e pretesa di natura fiscale ed amministrativa relativa agli immobili da trasferire) un ristoro per il mancato godimento, nel corso degli anni, degli immobili in questione, utilizzati dal Comune ma di proprietà delle parti private;

Considerato che a seguito di richiesta prot. n° 42295 del 16 giugno 2023, sono state acquisite la relazione del dirigente del Settore III LL.PP.- Patrimonio prot. n° 47413/2023 - all. B) nonché la relazione del Dirigente Settore II – Tributi prot. n° 46840/2023 - all. C), allegate alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale e ulteriore nota prot. n. 51211 del 20.07.2023 ;

Dato Atto che con il citato verbale d'intenti del 15 giugno 2023 su citato si prevede di definire la modalità di esecuzione della sentenza Tribunale Taranto n° 1503/2015, pronunciata nel giudizio n° 7435/2010 RG, alle seguenti condizioni:

- 1) I sigg.ri Recchia Carmela e Recchia Nicola ed i sig.ri Massafra Giuseppe e Massafra Michele, a titolo di transazione ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile, rinunciano nei confronti del Comune di Martina Franca, a tutti gli effetti di legge, alle azioni e ai diritti

eventualmente spettanti in ordine alla vicenda in premessa meglio descritta ed al medesimo titolo transattivo si impegnano a trasferire in favore del Comune di Martina Franca che accetta la piena proprietà delle unità di cui alla scrittura privata del maggio 1975, nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trovano, come viste e gradite dal Comune di Martina Franca, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, comunione, oneri, servitù attive e passive esistenti per legge così come si possiede e si ha il diritto di possedere, così individuate:

- Immobile identificato in Catasto Fabbricati al foglio 110: p.lla 100 subalterno 1; p.lla 100 subalterno 2; p.lla 100 subalterno 3; p.lla 100 subalterno 4;
- Area identificata in Catasto Terreni al foglio 110, p.lla 97, superficie m² 2.211;
- Area identificata in Catasto Terreni al foglio 110, p.lla 98, superficie m² 684;
- Area identificata in Catasto Terreni al foglio 110, p.lla 512, superficie m² 142;

2) il Comune di Martina Franca, a titolo di transazione ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile, rinuncia nei confronti dei sig.ri Recchia Carmela, Recchia Nicola, Massafra Giuseppe e Massafra Michele alle azioni e ai diritti eventualmente spettanti in ordine alla vicenda in premessa (ed oggetto del giudizio 7435/2010 RG come su meglio descritta) obbligandosi, al contempo:

a – ad abbattere il manufatto edificato, dall'Ente Civico, sulla p.lla 97 del foglio 110, in un'ottica di rigenerazione e riqualificazione dell'area senza aggravio del carico urbanistico come risultante a seguito dell'abbattimento del manufatto previa acquisizione di idoneo finanziamento da soggetto pubblico che l'Ente civico si impegna a richiedere;

b - ad avviare il procedimento relativo agli adempimenti di cui alla precedente lettera a) entro dodici mesi dall'atto notarile che conterrà gli impegni di cui al presente Verbale di intenti;

c - a garantire adeguate opere di sistemazione viaria della zona circostante di proprietà pubblica;

d - a corrispondere al medesimo titolo transattivo in favore dei sigg.ri Recchia Carmela e Recchia Nicola la somma di € 40.000,00 e in favore dei sigg.ri Massafra Giuseppe e Massafra Michele la somma di € 40.000,00, entro trenta giorni, quale termine essenziale nell'interesse delle parti private dalla sottoscrizione dell'atto notarile che conterrà gli impegni di cui al "verbale di intenti" (All. A), a mezzo di bonifici bancari a disporsi sui rispettivi c/c intestati che saranno indicati nell'atto notarile medesimo;

e – a tenere indenne le parti private da ogni onere derivante da qualsivoglia pendenza e pretesa di ordine fiscale ed amministrativo riferita alle aree e fabbricati di cui al presente atto per il complessivo importo di € 12.260,77, come quantificato nella richiamata nota del Dirigente del Settore II – Tributi prot. n. 46840/2023, che sarà riconosciuto in favore delle parti, ma trattenuto in compensazione dal medesimo Settore II a saldo delle posizioni debitorie di cui alla richiamata nota prot. n. 46840/2023;

3) tutti gli adempimenti e i costi relativi alla presente transazione (a titolo di mero esempio, eventuali, ove necessarie, regolarizzazioni edilizie, aggiornamento della documentazione catastale, atti notarili, imposte di registro e trascrizioni, frazionamenti e quant'altro necessario) sono obbligo esclusivo del Comune di Martina Franca ed a carico esclusivo del Comune di Martina Franca;

4) le parti tutte si dichiareranno quindi pienamente soddisfatte, anche nei reciproci rapporti tra le qui costituite parti private, riconoscendo che la presente transazione avrà effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni su esposte, e di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, in relazione alla

questione in oggetto fermi restando gli obblighi assunti dal Comune di Martina Franca con la presente transazione”;

Alla luce di tutto quanto su premesso e motivato si propone

- A) di prendere atto ed approvare il verbale d'intenti sottoscritto in data 15 giugno 2023 di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- B) di autorizzare il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, ed il Dirigente del Settore III LL.PP.-Patrimonio alla sottoscrizione dell'allegato atto di transazione (all. D) da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- C) di demandare al Dirigente del Settore III, LL.PP.- Patrimonio Immobiliare, previa verifica della insussistenza di trascrizioni pregiudizievoli, l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza, necessari per l'esecuzione di quanto previsto nell'atto di transazione, ed in particolare alla stipula dell'atto notarile per la cessione delle aree, previa adozione di tutti gli atti necessari;
- D) di dare atto che la spesa prevista per il pagamento del complessivo importo di € 92.260,77 (euro novantadueemiladuecentosessanta/77) necessaria per gli adempimenti degli obblighi rivenienti dal verbale d'intenti del 15 giugno 2023, così come specificati nel presente atto, trova imputazione al capitolo di spesa n. 9122 del bilancio 2023-2025 approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 3 maggio 2023;
- E) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore II e Tributi per gli adempimenti di competenza connessi a quanto riportato nell'allegata relazione;
- F) di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione, trasparenza e trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679;
- G) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. – c.p.a dinanzi al Tar competente ovvero nei modi e nei termini di cui al D.P.R. n. 1199/1971 dinanzi al Presidente della Repubblica.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta che precede;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e del Segretario Generale quale responsabile del servizio contenzioso

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/00;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Dato atto della propria competenza ai sensi dell'art. 48 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 in quanto la transazione fa sorgere una obbligazione ex novo, che trova copertura nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce, la competenza spetta alla giunta comunale, ai sensi dell'art. 48 TUEL e non già al consiglio comunale, la cui competenza si afferma esistente laddove la transazione impegni i bilanci di più esercizi (v. pareri della Corte dei conti Sez. Riunite per la Regione Siciliana, deliberazione n. 9/2005; Par n. 9/2005 sez. Campania; parere n.16/07 sez. Piemonte Corte dei

conti; parere n.26/08 della Corte dei conti, sez. Lombardia). Nello stesso senso la Cassazione civile ha precisato che nel vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 (confluita nel T.U. 267/2000) le delibere in ordine ad eventuali transazioni di liti pendenti rientrano nella competenza della Giunta Comunale, fermo restando il requisito della forma contrattuale scritta (cfr. Cassazione civile, sez. III, 02/02/2005, n. 2072);

Ravvisata la rispondenza del presente provvedimento ai principi di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 nonché l'opportunità e la convenienza stante l'interesse alla definizione della vicenda per quanto sopra riportato, da intendersi quale motivazione del presente atto, ai fini della definizione di un'annosa vicenda che caratterizza un'ampia area cittadina (come meglio precisato alla lettera I) del verbale di intenti del 15 giugno 2023) e della prevenzione di un contenzioso in ordine alle pretese economiche conseguenti all'utilizzazione dei beni *de quibus* da parte dell'Amministrazione a fronte degli indubbi vantaggi ottenuti, come evidenziato dalla relazione della Dir. LLPP/Patrimonio;

Considerato altresì che con delibera di C.C. n. 30 del 22.07.2022 questa Amministrazione, negli indirizzi generali di Governo, ha inteso di voler avviare opere di rigenerazione urbana, al fine di rispondere alle problematiche di natura socio-economiche, mediante la riqualificazione del territorio urbano, per rimediare a situazioni e contesti di degrado. Tali attività sono tese a rivitalizzare zone del tessuto urbano, strappando spazi all'incuria, al fine di garantire e migliorare gli standard di vivibilità, godibilità e sicurezza dei quartieri. Questa percezione non può prescindere dalla necessità di realizzare maggiori spazi verdi ed attrezzati. L'Amministrazione inoltre nei suoi indirizzi di Governo, si è posta l'obiettivo di ripensare la visione delle intere aree in questione, attraverso la creazione di un "Parco lineare" in Via Alcide de Gasperi, mediante la riprogettazione delle aree limitrofe, per integrare la, ormai consolidata, funzione viaria della unica circonvallazione ad oggi esistente sul territorio comunale, con la funzione paesaggistica e di servizio alla collettività. Inoltre va sottolineato come l'intera area in questione rappresenta un importante affaccio sulla Valle d'Itria, in parte non compromesso da edificazione, che merita per questo di avere una maggiore importanza in termini paesaggistici ed urbanistici. L'azione di rigenerazione, si inserisce in una più ampia visione dell'intero quartiere, già iniziata negli scorsi anni, mediante la realizzazione del parcheggio di Via P. Del Tocco e della riqualificazione, e allargamento della Via San Michele, nei pressi di uno dei più antichi manufatti cristiani della nostra comunità, ossia la "Grotta dell'Eremita" risalente all'età medioevale. Inoltre ripensare l'area in questione rappresenta il completamento dell'azione politica di rigenerazione che unisce una vasta porzione di città, da P.zza D'Angiò, passando per il parcheggio di Via del Tocco sino ad arrivare a Via de Gasperi e all'affaccio sulla Valle D'Itria, patrimonio storico, culturale e turistico di cui prendersi cura. Inoltre in questa idea di città moderna, funzionale, rigenerata e bella, un importante aspetto da considerare è la questione viaria delle aree, e il manufatto, realizzato con le tipiche tecniche costruttive degli anni '70, risulta essere un vero e proprio ostacolo anche a uno sviluppo ordinato della viabilità del quartiere. Sotto il profilo urbanistico, stante l'attuale previsione dello strumento di pianificazione vigente, ossia il P.R.G. approvato con D.G.R. 1501 del 05.03.1984, una parte delle aree in questione ricadono in zona tipizzata a verde pubblico (H1) e in parte a viabilità di previsione. Quindi già nella previsione urbanistica del tempo, stante la vicinanza con l'affaccio sulla Valle d'Itria, quelle aree erano state pensate per migliorare lo sviluppo viario del quartiere e fornire spazi urbani di pubblico interesse.

Che a seguito di sopralluogo del 19.07.2023 da parte dei tecnici comunali a cui è seguito parere tecnico in aggiunta al parere precedentemente fornito e che qui si intende integralmente richiamato, di cui al prot. n. 51211 del 20.07.2023, si è avuto modo di riscontrare che il manufatto risulta evidentemente fuori dal contesto urbano circostante ed è in netta dissonanza rispetto alle visioni programmatiche di rigenerazione dell'area. Inoltre, lo stesso, presenta

evidenti stati di ammaloramento che interessano parzialmente anche alcuni elementi strutturali. Questa condizione, rende un eventuale intervento di rivalutazione e/o recupero del manufatto economicamente svantaggioso per l'Ente.

Che con nota dell'Avvocatura Comunale Prot. n. 51480 del 21.07.2023 (All. F), l'Avv. Olimpia Cimaglia concludeva che, alla luce di una serie di considerazioni contenute nel parere che qui si intende integralmente richiamato, sarebbe opportuno definire la vicenda alle condizioni di cui al verbale di intenti del 15.06.2023.

Con la seguente motivazione in forma palese

All'unanimità

DELIBERA

- A) di considerare quanto in premessa esposto e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- B) di considerare che con delibera di C.C. n. 30 del 22.07.2022 questa Amministrazione, negli indirizzi generali di Governo, ha inteso di voler avviare opere di rigenerazione urbana, al fine di rispondere alle problematiche di natura socio-economiche, mediante la riqualificazione del territorio urbano, per rimediare a situazioni e contesti di degrado. Tali attività sono tese a rivitalizzare zone del tessuto urbano, strappando spazi all'incuria, al fine di garantire e migliorare gli standard di vivibilità, godibilità e sicurezza dei quartieri. Questa percezione non può prescindere dalla necessità di realizzare maggiori spazi verdi ed attrezzati. L'Amministrazione inoltre nei suoi indirizzi di Governo, si è posta l'obiettivo di ripensare la visione delle intere aree in questione, attraverso la creazione di un "Parco lineare" in Via Alcide de Gasperi, mediante la riprogettazione delle aree limitrofe, per integrare la, ormai consolidata, funzione viaria della unica circonvallazione ad oggi esistente sul territorio comunale, con la funzione paesaggistica e di servizio alla collettività. Inoltre va sottolineato come l'intera area in questione rappresenta un importante affaccio sulla Valle d'Itria, in parte non compromesso da edificazione, che merita per questo di avere una maggiore importanza in termini paesaggistici ed urbanistici. L'azione di rigenerazione, si inserisce in una più ampia visione dell'intero quartiere, già iniziata negli scorsi anni, mediante la realizzazione del parcheggio di Via P. Del Tocco e della riqualificazione, e allargamento della Via San Michele, nei pressi di uno dei più antichi manufatti cristiani della nostra comunità, ossia la "Grotta dell'Eremita", risalente all'età medioevale. Inoltre ripensare l'area in questione rappresenta il completamento dell'azione politica di rigenerazione che unisce una vasta porzione di città, da P.zza D'Angiò, passando per il parcheggio di Via del Tocco sino ad arrivare a Via de Gasperi e all'affaccio sulla Valle D'Itria, patrimonio storico, culturale e turistico di cui prendersi cura. Inoltre in questa idea di città moderna, funzionale, rigenerata e bella, un importante aspetto da considerare è la questione viaria delle aree, e il manufatto, realizzato con le tipiche tecniche costruttive degli anni '70, risulta essere un vero e proprio ostacolo anche a uno sviluppo ordinato della viabilità del quartiere. Sotto il profilo urbanistico, stante l'attuale previsione dello strumento di pianificazione vigente, ossia il P.R.G. approvato con D.G.R. 1501 del 05.03.1984, una parte delle aree in questione ricadono in zona tipizzata a verde pubblico (H1) e in parte a viabilità di previsione. Quindi già nella previsione urbanistica del tempo, stante la vicinanza con l'affaccio sulla valle d'Itria, quelle aree erano state pensate per migliorare lo sviluppo viario del quartiere e fornire spazi urbani di pubblico interesse.

- C) di considerare che il manufatto a seguito di sopralluogo del 19.07.2023 da parte dei tecnici comunali a cui è seguito parere tecnico in aggiunta al parere precedentemente fornito e che qui si intende integralmente richiamato, di cui al prot. n. 51211 del 20.07.2023 (All. E), risulta evidentemente fuori dal contesto urbano circostante ed è in netta dissonanza rispetto alle visioni programmatiche di rigenerazione dell'area. Inoltre, lo stesso, presenta evidenti stati di ammaloramento che interessano parzialmente anche alcuni elementi strutturali. Questa condizione, rende un eventuale intervento di rivalutazione e/o recupero del manufatto economicamente svantaggioso per l'Ente.
- D) Di prendere atto della nota dell'Avvocatura Comunale Prot. n. 51480 del 21.07.2023 (All. F)
- E) di approvare la proposta che precede, che qui deve intendersi integralmente trascritta, inclusi gli allegati sub lettere **A,B,C,D,E,F**;
- F) prendere atto ed approvare il verbale d'intenti sottoscritto in data 15 giugno 2023 di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- G) di autorizzare il Segretario Generale, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, ed il Dirigente del Settore III LL.PP.-Patrimonio alla sottoscrizione dell'allegato atto di transazione (**all. D**) da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- H) di demandare al Dirigente del Settore III, LL.PP.- Patrimonio Immobiliare, previa verifica della insussistenza di trascrizioni pregiudizievoli, l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza, necessari per l'esecuzione di quanto previsto nell'atto di transazione, ed in particolare alla stipula dell'atto notarile per la cessione delle aree, previa adozione di tutti gli atti necessari;
- I) di dare atto che la spesa prevista per il pagamento del complessivo importo di € 92.260,77 (euro novantaduemiladuecentosessanta/77) necessaria per gli adempimenti degli obblighi rivenienti dal verbale d'intenti del 15 giugno 2023, così come specificati nel presente atto, trova imputazione al capitolo di spesa n. 9122 del bilancio 2023-2025 approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 3 maggio 2023;
- J) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore II e Tributi per gli adempimenti di competenza connessi a quanto riportato nell'allegata relazione;
- K) di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione, trasparenza e trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679;
- L) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. – c.p.a dinanzi al Tar competente ovvero nei modi e nei termini di cui al D.P.R. n. 1199/1971 dinanzi al Presidente della Repubblica.

Successivamente, con separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.